CAMERA DEI DEPUTATI N. **6935-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 aprile 2000 (v. stampato Senato n. 4524)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(SALVI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 aprile 2000

(Relatore: **RICCI)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 6935.
La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 3 maggio 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6935.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6935;

considerato che, per effetto dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, la disciplina delle assunzioni a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni è demandata alla contrattazione collettiva;

constatato che il vigente contratto collettivo nazionale per il comparto ministeri ha peraltro rinviato ad una specifica fase contrattuale la regolamentazione delle diverse forme di flessibilità nel rapporto di lavoro risultando quindi applicabile anche per le pubbliche amministrazioni la normativa, fondamentalmente limitativa della possibilità di ricorrere al contratto a termine, dettata dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e che nessuna delle ipotesi contemplate da tale legge sembra d'altra parte ricorrere nel caso di specie;

preso atto che le procedure in materia di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni definite nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle assunzioni da effettuare « con tipologie contrattuali flessibili »;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16 bis e 96 bis del regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

appare opportuno esplicitare che l'intervento normativo oggetto del provvedimento d'urgenza è effettuato in deroga alla vigente legislazione richiamata in premessa;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

appare opportuno chiarire se la stipula dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1 comporti o meno la decadenza degli interessati anche dai benefici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2000, recante « Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili », che, emanato successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, ha modificato e integrato la normativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 richiamata dall'ultimo periodo dell'articolo 1;

all'articolo 2, comma 1, lettera b), appare opportuno specificare che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge n. 144 del

1999, della quale viene disposta la riduzione, è quella relativa al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

appare opportuno valutare l'adeguatezza dell'intervento normativo che si intende realizzare, tanto più che esso è compiuto attraverso lo strumento del decreto legge, in materia in cui con normativa di carattere generale – in buona parte derivante da iniziative dell'esecutivo – è stata demandata la relativa disciplina alla contrattazione collettiva, compiendo una esplicita scelta in merito all'assetto delle fonti.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 6935;

sottolineata l'esigenza che le categorie dei soggetti, nei cui confronti possono essere stipulati i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto in esame, siano individuate in maniera sufficientemente determinata, al fine di evitare sia disparità di trattamento sia dubbi interpretativi, che si tradurrebbero in un contenzioso nei confronti dell'amministrazione pubblica che andrebbe a gravare ulteriormente il carico di lavoro degli uffici giudiziari;

rilevato che presso tutti i tribunali per i minori sono istituiti i Centri di prima accoglienza, che istituzionalmente ospitano, fino alla prima udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati, evitando che questi entrino immediatamente in contatto con realtà di tipo carcerario;

osservato che per la conduzione dei Centri di prima accoglienza, in ragione della carenza di personale di ruolo da destinare a tali strutture, sono stipulate, dai Centri della giustizia minorile su delega dell'Ufficio centrale della giustizia minorile, convenzioni con enti pubblici o privati riconosciuti o autorizzati dalla regione;

sottolineata, da un lato, la carenza di personale del Ministero della giustizia e, dall'altro, la professionalità acquisita dal personale che da anni è impiegato presso i Centri di prima accoglienza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione valuti l'opportunità di individuare con un maggior grado di determinatezza le categorie dei soggetti nei cui confronti possono essere stipulati i contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 1 del decreto-legge in esame;

b) la Commissione valuti l'opportunità di estendere la portata del decreto-legge in esame ai lavoratori impegnati, pur se in regime di convenzione, da almeno tre anni presso i Centri di prima accoglienza in compiti di attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione sia diurna che notturna.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE